



Firmato digitalmente da
STEFANO PADERNI
C: IT
O: DISTRETTO NOTARILE DI
REGGIO
CALABRIA:92023830802



Stefano Paderni
NOTAIO

N.9993 del Repertorio

N.6330 della Raccolta

VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventidue.

Il giorno ventisei del mese di ottobre alle ore venti

26-10-2022 alle ore 20.

In Locri, nel mio studio sito in Corso Vittorio Emanuele n.7.

Innanzi a me, **dott. STEFANO PADERNI**, Notaio in Locri,

iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti

di Reggio Calabria e Locri.

E' PRESENTE

- Suor CAROLINA IAVAZZO, nata a Aversa (CE) il 22 gennaio

1951, domiciliata in Bovalino (RC), frazione Bosco

Sant'Ippolito, codice fiscale VZZ CLN 51A62 A512S, la quale

dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità

di Presidente del Consiglio Direttivo e legale

rappresentante dell'associazione non lucrativa di

volontariato denominata:

"Associazione DON PINO PUGLISI", con sede in Bovalino (RC),

frazione Bosco Sant'Ippolito, ove la stessa è domiciliata

per la carica sociale, codice fiscale 90017620809,

associazione costituita con scrittura privata del 30

novembre 2005, registrata a Locri (RC) il 5 dicembre 2005 al

n.7034.

Io Notaio sono certo della identità personale della

Registrato a Locri

il 02/11/2022

al n. 2867 serie 1T

	comparente, la quale mi dichiara che in questo luogo, giorno	
	ed ora trovasi riunita in prima convocazione, l'assemblea	
	della predetta associazione, per discutere e deliberare	
	sugli argomenti di cui all' <i>infra</i> scritto ordine del giorno e	
	richiede a me Notaio di far constare da pubblico verbale le	
	risultanze dell'adunanza e le delibere che la stessa vorrà	
	adottare.	
	Aderendo a tale richiesta, io Notaio do atto di quanto segue.	
	Ai sensi del vigente statuto presiede l'assemblea il	
	Presidente del Consiglio Direttivo Suor CAROLINA IAVAZZO,	
	odierna comparente, la quale constata e dichiara:	
	- che la predetta adunanza è stata regolarmente convocata ai	
	sensi del vigente statuto;	
	- che sono presenti, in proprio e per delega n.5 (cinque)	
	soci su 7 (sette), giusta le risultanze del libro soci e	
	precisamente:	
	1) Polimeni Francesca nata a Crotone il 28 settembre 1970;	
	socio, Vice Presidente e segretario del Consiglio direttivo,	
	in proprio;	
	2) Stefania Marzano, nata a Locri (RC) il 6 aprile 1980,	
	socio, in proprio;	
	3) Armone Giuseppe, nato a Bovalino (RC) il 24 dicembre	
	1975, per delega;	
	4) Suor CAROLINA IAVAZZO, odierna comparente, socio e	
	presidente, in proprio;	

	5) Ambrogio Maria Angela, nata a Melito di Porto Salvo (RC)	
	il 21 dicembre 1969, socio, per delega.	
	- che è presente l'intero Consiglio Direttivo nelle persone	
	sopra meglio riportate.	
	Il Presidente, accertata l'identità personale e la	
	legittimazione dei presenti ad intervenire all'assemblea,	
	constatata la presenza di 5 (cinque) associati su 7 (sette),	
	considerato il contenuto dell'articolo 7.8 dello statuto che	
	prevede regolarmente costituita l'assemblea in prima	
	convocazione con la presenza della metà più uno degli	
	associati e peraltro ai fini della delibera, dichiara	
	validamente costituita l'assemblea della predetta	
	associazione regolarmente convocata ai sensi del vigente	
	statuto sociale ed atta a discutere e deliberare sul	
	seguente:	
	ORDINE DEL GIORNO	
	1) adeguamento dello statuto alla disciplina del D.Lgs.	
	117/2017 con riformulazione dello stesso;	
	2) delibere inerenti e conseguenziali.	
	Dichiarata aperta la seduta, prende la parola il Presidente	
	il quale inizia la trattazione dell'argomento posto	
	all'ordine del giorno esponendo agli intervenuti la	
	necessità di adeguare lo Statuto associativo alle	
	disposizioni introdotte in materia di "Terzo Settore" dal	
	D.Lgs. 117/2017, anche con riferimento alle organizzazioni	

		di volontariato.	
	In considerazione di quanto sopra, risulta pertanto		
	necessario riformulare lo statuto sociale al fine di		
	recepire puntualmente le novità normative introdotte e		
	consentire la trasmigrazione al c.d. "R.U.N.T.S.".		
	Il Presidente dà quindi lettura degli aspetti più salienti		
	del nuovo statuto sociale, con particolare riferimento alle		
	competenze dell'assemblea, all'obbligo del rendiconto		
	annuale, alla possibilità di nominare l'organo di controllo		
	e il revisore legale ai sensi degli artt.30 e 31 del D.Lgs.		
	117/2017.		
	Dopo breve discussione, con voto espresso per alzata di		
	mano, l'assemblea all'unanimità degli intervenuti		
	DELIBERA		
	1) di approvare integralmente la proposta formulata dal		
	Presidente in sede di trattazione;		
	2) di adeguare lo Statuto Sociale alle intervenute		
	disposizioni normative introdotte dal D.Lgs. 117/2017 e		
	s.m.i.;		
	3) conseguentemente di adottare un nuovo Statuto		
	integralmente riformulato, nella versione illustrata dal		
	Presidente in fase di trattazione, statuto che mi viene		
	consegnato per essere allegato al presente verbale sotto la		
	lettera "A", per formarne parte integrante e sostanziale.		
	Null'altro essendovi da deliberare poichè nessuno degli		

intervenuti chiede la parola il Presidente, accertati gli

esiti della votazione ne proclama i risultati e dichiara

sciolta la seduta alle ore venti e venti.

Le spese del presente atto relative e conseguenziali sono a

carico dell'associazione.

La comparente mi dispensa dalla lettura di quanto allegato

al presente atto, dichiarando di averne esatta conoscenza.

Si richiede l'applicazione dell'esenzioni fiscali in materia

di E.T.S., nonché ogni altra esenzione prevista dalla

vigente normativa.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il

presente atto che ho letto alla comparente, la quale

dichiara di approvarlo, perchè conforme alla propria volontà.

Scritto in parte con mezzi elettronici da persona di mia

fiducia ed in parte completato a mano da me Notaio su due

fogli di cui occupa sei pagine fin qui e si sottoscrive alle

ore venti e venti.

F.to Iavazzo Carolina - Stefano Paderni Notaio - Impronta

Sigillo



Stefano Paderni
NOTAIO

STATUTO "DON PINO PUGLISI ODV"

ARTICOLO 1 Costituzione

1. E' costituita ai sensi degli artt. 14 e segg. del Codice

Civile l'Associazione denominata "DON PINO PUGLISI - ODV".

Allegato "A"
N.9993 Repertorio
N.6330 Raccolta

2. L'Associazione Territoriale si configura quale

organizzazione di volontariato, ai sensi degli artt. 32 e

segg. del Decreto Legislativo n.117 del 2017 (Codice del

Terzo Settore), nonché dei principi generali

dell'ordinamento giuridico, per il perseguimento senza scopo

di lucro neppure indiretto di finalità civiche,

solidaristiche e di utilità sociale.

3. L'Associazione Territoriale adotta la qualifica e

l'acronimo ODV nella propria denominazione che ne

costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene

inserita negli atti, nella corrispondenza e in ogni

comunicazione e manifestazione esterna della medesima.

4. L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e

dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme

statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare

specifici rapporti associativi o attività.

5. Il presente Statuto è valutato secondo le regole di

interpretazione dei contratti e secondo i criteri

dell'art.12 delle preleggi del c.c.

ARTICOLO 2 Sede

1. L'Associazione Territoriale ha sede nel Comune di

		Bovalino (RC).	
	2.	Con delibera del Consiglio Direttivo potrà essere	
		individuata e trasferita la sede legale, senza necessità di	
		modifica statutaria, purché all'interno del medesimo Comune,	
		con obbligo di comunicazione agli uffici competenti.	
		ARTICOLO 3 Durata	
		La durata dell'Associazione è illimitata.	
		ARTICOLO 4 Oggetto e finalità	
	4.1.	L'associazione non ha scopo di lucro ed è costituita	
		per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e	
		di utilità sociale.	
	4.2.	L'associazione esercita, prevalentemente in favore di	
		terzi, le seguenti attività di interesse generale, di cui	
		all'art 5 del D. Lgs. 117/2017, avvalendosi in modo	
		prevalente dell'attività di volontariato dei propri	
		associati:	
	a)	interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1,	
		commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e	
		successive modificazioni, e interventi, servizi e	
		prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e	
		alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive	
		modificazioni;	
	b)	educazione, istruzione e formazione professionale, ai	
		sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive	
		modificazioni, nonché le attività culturali di interesse	

	sociale con finalità educativa;	
	c) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al	
	miglioramento delle condizioni dell'ambiente e	
	all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse	
	naturali, con esclusione dell'attività, esercitata	
	abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani,	
	speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e	
	prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto	
	1991, n. 281;	
	d) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio	
	culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo	
	22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;	
	e) organizzazione e gestione di attività culturali,	
	artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse	
	attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della	
	cultura e della pratica del volontariato e delle attività di	
	interesse generale di cui al presente articolo;	
	f) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi	
	dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n.	
	223, e successive modificazioni;	
	g) organizzazione e gestione di attività turistiche di	
	interesse sociale, culturale o religioso;	
	h) formazione extra-scolastica, finalizzata alla	
	prevenzione della dispersione scolastica e al successo	
	scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al	

	contrasto della povertà educativa;	
	i) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da	
	enti composti in misura non inferiore al settanta per cento	
	da enti del Terzo settore;	
	j) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11	
	agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;	
	k) attività commerciali, produttive, di educazione e	
	informazione, di promozione, di rappresentanza, di	
	concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte	
	nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e	
	solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un	
	produttore operante in un'area economica svantaggiata,	
	situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla	
	base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere	
	l'accesso del produttore al mercato e che preveda il	
	pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore	
	del produttore e l'obbligo del produttore di garantire	
	condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative	
	nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai	
	lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di	
	rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il	
	contrasto del lavoro infantile;	
	l) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento	
	nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui	
	all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante	

	revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di	
	cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6	
	giugno 2016, n. 106;	
	m) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero	
	delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive	
	modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere	
	residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni	
	sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;	
	n) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei	
	migranti;	
	o) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della	
	legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;	
	p) organizzazione e gestione di attività sportive	
	dilettantistiche;	
	q) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di	
	alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n.	
	166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro,	
	beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di	
	attività di interesse generale a norma del presente articolo;	
	r) promozione della cultura della legalità, della pace tra	
	i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;	
	s) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e	
	politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti	
	delle attività di interesse generale di cui al presente	
	articolo, promozione delle pari opportunità e delle	

	iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi	
	di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i	
	gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma	
	266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;	
	t) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni	
	confiscati alla criminalità organizzata.	
	4.3. l'associazione svolge le proprie attività di cui al	
	punto 4.2. mediante la realizzazione delle seguenti azioni:	
	- affrontare con l'intento di risolverli i problemi del	
	disadattamento giovanile;	
	- avviare esperienze centrate sull'assistenza e sulla	
	solidarietà delle persone bisognose d'aiuto;	
	- promuovere attività volte ad ampliare la coscienza	
	collettiva del territorio in cui si andrà ad operare, sulle	
	tematiche del volontariato, della solidarietà, della	
	legalità e sulle condizioni dei soggetti svantaggiati con	
	particolare, ma non esclusivo, riferimento al mondo	
	giovanile;	
	- aggregare i cittadini sui problemi della vita civile,	
	sociale e culturale, sviluppando sul territorio iniziative	
	di crescita e sviluppo locale;	
	- promuovere i valori della solidarietà, della gratuità,	
	dell'accoglienza e della legalità;	
	- collaborare con enti pubblici e privati e con altre	
	Associazioni di volontariato per il perseguimento dei fini e	

	degli obiettivi previsti dal presente statuto;	
	- avviare e gestire centri di accoglienza e di	
	aggregazione rivolti ai giovani e bambini ed in generale ai	
	soggetti svantaggiati ed in stato di bisogno;	
	- promuovere iniziative di formazione ed informazione	
	sulle tematiche della legalità e della solidarietà,	
	svolgendo attività di prevenzione e promozione del benessere	
	nel mondo giovanile;	
	- promuovere iniziative di carattere culturale, sportivo e	
	ricreativo atte a favorire una migliore qualità della vita;	
	- sensibilizzare le famiglie intese quali risorse,	
	coadiuvandole nel superamento di eventuali difficoltà o	
	problematiche;	
	- promuovere iniziative e realizzare i mezzi per favorire	
	ed attuare l'inserimento sociale delle persone in stato di	
	bisogno;	
	- incentivare la cultura del lavoro e della creazione di	
	impresa tra i giovani, attivando percorsi formativi e	
	creando opportunità lavorative;	
	- favorire e promuovere la creazione di nuove iniziative	
	imprenditoriali ideate e gestite soprattutto da giovani e	
	soggetti svantaggiati;	
	- promuovere iniziative di motivazione, formazione,	
	orientamento, per favorire l'inserimento sociale e	
	socio-lavorativo delle fasce deboli e dei giovani	

	disadattati;	
	- propugnare e favorire il volontariato, predisponendo ed	
	organizzando i mezzi per la formazione e la qualificazione	
	dei volontari;	
	- promuovere ed organizzare incontri per favorire la	
	partecipazione dei cittadini allo studio dei bisogni	
	emergenti ed alla programmazione del loro soddisfacimento;	
	- promuovere Centri di Ascolto e consultori per i giovani	
	e le famiglie;	
	- organizzare servizi sociali, assistenziali e/o	
	sociosanitari, anche domiciliari, per il sostegno a	
	cittadini che vivono sotto la soglia di povertà, anziani,	
	handicappati, extracomunitari, tossicodipendenti, alcolisti	
	e comunque di soggetti in difficoltà anche temporanee;	
	- promuovere iniziative a favore della Terza età;	
	- promuovere iniziative che favoriscano le Pari	
	Opportunità;	
	- promuovere iniziative tendenti a valorizzare il	
	Patrimonio ambientale, naturale e paesaggistico ricadente	
	all'interno del comprensorio delle Comunità Montane e degli	
	Enti Parco Nazionali.	
	4.4. L'associazione può esercitare attività diverse,	
	secondarie e strumentali alle attività di interesse generale	
	di cui al presente statuto, anche mediante l'utilizzo di	
	risorse volontarie e gratuite. L'organo deputato	

	all'individuazione delle attività diverse che l'associazione	
	potrà svolgere è l'Assemblea dei Soci. L'Associazione può	
	assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di	
	lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti	
	necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti	
	occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.	
	In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati	
	nell'attività non può essere superiore al cinquanta per	
	cento del numero dei volontari.	
	4.5. L'associazione può trarre le risorse economiche	
	necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della	
	propria attività da fonti diverse, quali quote associative,	
	contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti	
	testamentari, rendite patrimoniali, attività di raccolta	
	fondi e proventi e entrate relative alle attività secondarie	
	e strumentali.	
	Il volontario è una persona che per sua libera scelta svolge	
	attività in favore della comunità e del bene comune per il	
	tramite dell'associazione, mette a disposizione il proprio	
	tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai	
	bisogni delle persone e della comunità, in modo personale,	
	spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche	
	indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.	
	L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun	
	modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere	

	rimborsate dall'associazione soltanto le spese	
	effettivamente sostenute e documentate per l'attività	
	prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni stabilite	
	dall'Assemblea dei Soci.	
	ARTICOLO 5 - Gli Associati	
	Sono soci dell'associazione coloro che hanno sottoscritto	
	l'atto di costituzione e il presente statuto (fondatori),	
	quelli che ne fanno richiesta e la cui domanda viene accolta	
	dal Consiglio Direttivo (ordinari). Il Consiglio Direttivo	
	può accogliere l'adesione di persone giuridiche, nella	
	persona di un solo rappresentante designato con apposita	
	deliberazione dell'istituzione interessata. Ciascun socio	
	maggiore d'età ha il diritto di voto, senza regime	
	preferenziale per categorie di soci, per l'approvazione e	
	modificazione dello statuto, dei regolamenti e la nomina	
	degli organi direttivi dell'associazione. Sono escluse	
	partecipazioni temporanee alla vita dell'associazione.	
	Il numero dei soci è illimitato.	
	Tutti i soci hanno parità di diritti e doveri.	
	Criteri di ammissione e di esclusione dei soci.	
	Nella domanda di ammissione l'aspirante socio dichiara di	
	accettare senza riserve lo Statuto dell'Associazione.	
	L'ammissione all'associazione è deliberata dall'Assemblea	
	dei Soci su domanda dell'interessato, redatta e sottoscritta	
	in carta semplice, L'Assemblea dei Soci deciderà	

	sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione	
	dell'aspirante socio entro 30 giorni. L'ammissione è	
	comunicata per iscritto all'interessato e annotata nel libro	
	soci. In caso di rigetto della domanda, l'organo competente	
	deve motivare la deliberazione. L'aspirante socio può, entro	
	trenta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che	
	sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della	
	successiva convocazione. Gli associati hanno diritto di	
	esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta	
	indirizzata all'Assemblea dei Soci.	
	I soci cessano di appartenere all'associazione:	
	- per dimissioni volontarie;	
	- per sopraggiunta impossibilità di effettuare le	
	prestazioni programmate;	
	- per mancato versamento della quota sociale per	
	l'esercizio in corso;	
	- per decesso;	
	- per comportamento contrastante con gli scopi statutari;	
	- per persistente violazione degli obblighi statutari.	
	L'ammissione e l'esclusione vengono deliberate dal Consiglio	
	Direttivo e comunicate al richiedente o al socio. Entro	
	trenta giorni dal ricevimento della comunicazione è ammesso	
	ricorso all'Assemblea dei Soci che devono decidere	
	l'argomento nella prima riunione convocata e comunque entro	
	tre mesi dal deposito del ricorso.	

	La decisione è inappellabile ed il ricorso non sospende gli	
	effetti della delibera.	
	I soci versano annualmente una quota sociale. La quota a	
	carico dei soci non ha carattere patrimoniale ed è	
	deliberata dal Consiglio Direttivo. E' annuale, non è	
	trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di	
	decesso o di perdita della qualità di socio, deve essere	
	versata entro 30 giorni dalla comunicazione circa l'entità	
	formulata dal Consiglio Direttivo. La morosità determina	
	l'esclusione automatica del socio che deve intendersi	
	decorrente dal primo giorno successivo all'ultimo utile per	
	il versamento. E' comunque fatta salva la possibilità di	
	ricorso ai sensi dell'art.3 comma.	
	I soci hanno il diritto:	
	- di partecipare alle Assemblee e di votare direttamente o	
	per delega;	
	- di conoscere i programmi con i quali l'associazione	
	intende attuare gli scopi sociali;	
	- di partecipare alle attività promosse dall'associazione;	
	- di usufruire di tutti i servizi dell'associazione;	
	- di dare le dimissioni in qualsiasi momento.	
	I soci sono obbligati:	
	- a osservare le norme del presente statuto e le	
	deliberazioni adottate dagli organi sociali;	
	- a versare la quota sociale;	

	- a svolgere le attività preventivamente concordate;	
	- a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'associazione.	
	Le prestazioni fornite dai soci sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai soci possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, secondo opportuni parametri validi per tutti gli soci preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.	
	Le attività dei soci sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.	
	ARTICOLO 6 - Decadenza dalla Qualità di Associato	
	1. La decadenza dalla qualità di associato avviene per:	
	decesso o per scioglimento dell'Associazione;	
	dimissioni: ogni associato può recedere dall'Associazione Territoriale in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;	
	mancato pagamento della quota associativa entro i termini previsti dal regolamento o dalla delibera attuativa del Consiglio direttivo Territoriale;	
	Espulsione: il Consiglio Direttivo delibera, a maggioranza di almeno due terzi dei componenti, l'espulsione, previa contestazione degli addebiti e sentito l'associato interessato, se possibile e richiesto dallo stesso, per atti	

	compiuti in contrasto a quanto previsto dal presente	
	Statuto, con eventuali regolamenti o con delibere	
	assembleari di carattere generale. Il provvedimento di	
	esclusione dovrà essere comunicato con lettera raccomandata	
	all'interessato, che potrà ricorrere entro trenta giorni	
	all'Assemblea.	
	2. Gli associati che abbiano comunque cessato di appartenere	
	all'Associazione Territoriale non possono richiedere i	
	contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio	
	dell'Associazione Territoriale stessa.	
	ARTICOLO 7 - Organi dell'Associazione	
	1. Gli organi dell'Associazione Territoriale sono:	
	a) l'Assemblea degli Associati;	
	b) il Consiglio Direttivo;	
	c) il Presidente;	
	d) l'Organo di Controllo (eventuale)	
	2 Tutte le cariche associative sono elettive, sono svolte a	
	titolo gratuito e hanno durata triennale e possono essere	
	riconfermati; per gli associati che ricoprono cariche è	
	ammesso il solo rimborso delle spese effettivamente	
	sostenute come previsto dal presente Statuto.	
	ARTICOLO 8 - Composizione e attribuzioni dell'Assemblea	
	degli Associati	
	1. L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta	
	l'universalità degli associati e le sue deliberazione prese	

	in conformità alla legge ed al presente Statuto obbligano	
	tutti gli associati. L'Assemblea è il massimo organo	
	deliberante.	
	2. Tutti gli associati hanno diritto di voto pari a uno se	
	in regola con il pagamento della quota associativa e	
	iscritti da almeno tre mesi prima dell'adunanza.	
	L'Associazione Territoriale deve avere un regolare libro	
	soci (cartaceo, non informatico) e deve fornire	
	documentazione di questo alla sede nazionale in caso di	
	richiesta. Ciascun associato può rappresentare sino ad un	
	massimo di tre associati nelle associazioni con un numero di	
	associati inferiore a cinquecento e di cinque associati in	
	quelle con un numero di associati non inferiore a	
	cinquecento. La delega a rappresentare l'Associato in	
	assemblea deve essere predisposta esclusivamente in forma	
	scritta con la sottoscrizione del delegante se persona	
	fisica.	
	3. In particolare l'Assemblea ordinaria ha il compito di:	
	a) delineare, esaminare ed approvare gli indirizzi, i	
	programmi e le direttive generali dell'Associazione	
	Territoriale;	
	b) individuare le eventuali attività diverse, secondarie e	
	strumentali da realizzare;	
	c) deliberare sul bilancio consuntivo e sull'eventuale	
	preventivo;	

	d) eleggere i componenti del Consiglio Direttivo,	
	determinandone il numero, e dell'Organo di Controllo se	
	nominato;	
	e) deliberare sulle responsabilità dei componenti degli	
	organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei	
	loro confronti;	
	f) ratificare l'entità delle quote sociali annue e di	
	eventuali ulteriori contributi stabiliti dal Consiglio	
	Direttivo;	
	g) deliberare il conferimento di onorificenze e/o di cariche	
	onorifiche ad associati o a terzi che abbiano acquisito	
	particolari benemerenze nelle attività proprie	
	dell'Associazione Territoriale; ai non associati a favore	
	dei quali è deliberato tale conferimento non spettano i	
	diritti di cui all'art. 6, comma 3.	
	h) deliberare l'acquisto dei beni immobili, l'accettazione	
	di donazioni ed eredità, il conseguimento di legati;	
	i) deliberare su ogni altro argomento che il Consiglio	
	Direttivo vorrà ad essa sottoporre.	
	j) L'Assemblea straordinaria ha il compito di:	
	k) deliberare sulle modifiche dello statuto	
	dell'Associazione Territoriale;	
	l) deliberare sullo scioglimento, la trasformazione, la	
	fusione o la scissione dell'Associazione Territoriale stessa.	
	4. Le deliberazioni assembleari prese in conformità alla	

	legge ed al presente Statuto obbligano tutti gli associati.	
	ARTICOLO 9 - Convocazione dell'Assemblea degli Associati	
	1. L'Assemblea deve essere convocata dal Presidente, almeno	
	una volta l'anno, entro il 30 (trenta) aprile, per	
	l'approvazione dei bilanci e ogni qualvolta il Consiglio	
	Direttivo lo ritenga necessario. Essa deve inoltre essere	
	convocata ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno	
	un decimo degli associati o l'Organo di Controllo se	
	nominato; in tal caso il Presidente deve provvedere alla	
	convocazione entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento	
	della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30	
	(trenta) giorni dalla convocazione.	
	2. Le convocazioni dell'Assemblea devono essere effettuate	
	mediante comunicazione scritta da inviarsi almeno 10 (dieci)	
	giorni prima della data fissata per la riunione, ovvero con	
	altro mezzo idoneo ad assicurare con certezza l'avvenuto	
	recapito entro il predetto termine.	
	3. L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora per	
	la prima e la seconda convocazione, nonché l'elenco degli	
	argomenti da trattare.	
	ARTICOLO 10 - Validità dell'Assemblea	
	1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione	
	Territoriale; in sua mancanza l'Assemblea è presieduta dal	
	Vice Presidente; in mancanza di entrambi l'Assemblea nomina	
	il proprio presidente.	

	Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità	
	delle deleghe ed in genere il diritto di intervento	
	all'Assemblea.	
	2. Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario	
	dell'Associazione Territoriale o in caso di suo impedimento	
	da persona nominata dall'Assemblea.	
	3. L'Assemblea è validamente costituita in prima	
	convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la	
	metà più uno degli associati. In seconda convocazione	
	l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero	
	degli associati intervenuti.	
	4. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano	
	approvate dalla maggioranza dei voti. Nel conteggio dei voti	
	non si tiene conto degli astenuti. Per le deliberazioni	
	riguardanti le modifiche statutarie dell'Associazione	
	Territoriale è necessaria la presenza della maggioranza	
	degli associati ed il voto favorevole di almeno due terzi	
	degli intervenuti in proprio e per delega. La	
	trasformazione, la fusione, la scissione o lo scioglimento	
	dell'Associazione Territoriale e relativa devoluzione del	
	patrimonio residuo deve essere deliberato dall'Assemblea	
	Straordinaria con il voto favorevole di almeno i tre quarti	
	degli associati, che disporrà circa la devoluzione del	
	patrimonio.	
	5. Si prevede l'intervento all'assemblea mediante mezzi di	

	telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per	
	corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile	
	verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.	
	6. Il Presidente designa due scrutatori qualora l'Assemblea	
	determinasse di deliberare a schede segrete. Su argomenti	
	riguardanti persone la votazione a scrutinio segreto è	
	obbligatoria. Nelle deliberazioni di approvazione del	
	bilancio consuntivo ed in quelle che riguardano la loro	
	responsabilità, i componenti del Consiglio Direttivo non	
	hanno diritto di voto, né possono rappresentare altri soci.	
	7. I verbali dell'Assemblea saranno redatti dal Segretario e	
	firmati dal Presidente e dal Segretario stesso e conservati	
	presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti	
	i soci, previa tempestiva richiesta.	
	8. Le decisioni prese dall'Assemblea, sia ordinaria che	
	straordinaria, impegnano tutti i Soci sia dissenzienti che	
	assenti. Ogni associato ha diritto di consultare i verbali	
	delle riunioni.	
	9. I voti delle Assemblee saranno palesi, tranne quelli	
	riguardanti le persone.	
	ARTICOLO 11 - Nomina e composizione del Consiglio Direttivo	
	1. Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo	
	dell'Associazione.	
	2. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea degli	
	Associati. Esso è composto da un minimo di tre ad un massimo	

	di undici membri incluso il Presidente, scelti fra gli	
	associati.	
	3. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre	
	anni e sono rieleggibili. Qualora un membro del consiglio	
	direttivo sia assente ingiustificato per tre riunioni	
	consecutive, decade dalla carica.	
	Se vengono a mancare uno o più membri, il Consiglio	
	Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto	
	l'associato o gli associati che nell'ultima elezione	
	assembleare seguivano nella graduatoria della votazione. In	
	ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che	
	sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a	
	mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il	
	Presidente deve convocare l'assemblea per nuove elezioni.	
	4. Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno il	
	Presidente e il Vice Presidente e assegna gli incarichi di	
	Segretario e Tesoriere scegliendo anche quest'ultimi tra i	
	propri membri. Se del caso, con esclusione della	
	rappresentanza legale, potranno essere attribuiti fino a due	
	incarichi ad una sola persona.	
	ARTICOLO 12 - Attribuzioni del Consiglio Direttivo	
	1. Al Consiglio Direttivo spetta l'attuazione delle	
	direttive generali stabilite dall'Assemblea e la promozione,	
	nell'ambito di tali direttive, di ogni iniziativa diretta al	
	conseguimento degli scopi dell'Associazione Territoriale.	

	2. Al Consiglio Direttivo spetta inoltre:	
	a) coordinare le attività associative sul territorio	
	provinciale indicato dalla sede regionale mediante i propri	
	associati in manifestazioni ed eventi di rilevanza	
	territoriale;	
	b) eleggere, al proprio interno, il Presidente e il Vice	
	Presidente;	
	c) assegnare tra i suoi componenti gli incarichi di	
	Segretario e Tesoriere;	
	d) amministrare le risorse economiche dell'Associazione	
	Territoriale ed il suo patrimonio, con ogni più ampio potere	
	al riguardo;	
	e) predisporre, alla fine di ogni esercizio finanziario, il	
	bilancio consuntivo e l'eventuale bilancio preventivo del	
	successivo esercizio, da sottoporre all'approvazione	
	dell'Assemblea;	
	f) stabilire l'entità delle quote sociali annue e di	
	eventuali ulteriori contributi da sottoporre alla ratifica	
	dell'Assemblea.	
	g) indire adunanze, convegni, ecc.;	
	h) deliberare tutti gli atti di ordinaria e straordinaria	
	amministrazione dell'Associazione Territoriale;	
	i) deliberare in ordine all'assunzione di personale	
	dipendente o avvalersi di prestazioni autonome,	
	esclusivamente nel limite necessario a garantire il regolare	

	funzionamento dell'Associazione Territoriale oppure	
	occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta;	
	j) proporre all'Assemblea il conferimento di onorificenze	
	e/o di cariche onorifiche ad associati o a terzi che abbiano	
	acquisito particolari benemerenze nelle attività proprie	
	dell'Associazione Territoriale; ai non associati a favore	
	dei quali è deliberato tale conferimento non spettano i	
	diritti di cui all'art. 6, comma 3;	
	3. Il Consiglio Direttivo può demandare ad uno o più	
	consiglieri lo svolgimento di determinati incarichi e	
	delegare a gruppi di lavoro lo studio di problemi specifici,	
	in particolare può nominare al suo interno un Comitato	
	Esecutivo. All'atto della nomina verranno determinati i	
	compiti e i poteri di detto Comitato esecutivo, le cui	
	riunioni devono essere verbalizzate in apposito registro.	
	4. Il Consiglio Direttivo può preparare e stilare un	
	Regolamento, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea,	
	per meglio disciplinare il funzionamento e l'attività	
	dell'Associazione Territoriale e può istituire un organo di	
	stampa (Bollettino Notiziario) dell'Associazione	
	Territoriale di divulgazione nel territorio di propria	
	competenza.	
	ARTICOLO 13 - Convocazione e validità del Consiglio Direttivo	
	1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni	
	qualvolta sia necessario e, comunque, almeno una volta per	

	ogni esercizio per deliberare in ordine al bilancio	
	consuntivo e all'eventuale preventivo da presentare	
	all'approvazione dell'Assemblea degli associati, oppure	
	dietro domanda motivata di almeno due dei suoi membri o	
	dell'Organo di Controllo se istituito.	
	2. La convocazione è effettuata mediante comunicazione	
	scritta da inviarsi almeno 10 (dieci) giorni prima della	
	data fissata per la riunione, ovvero con altro mezzo idoneo	
	ad assicurare con certezza l'avvenuto recapito entro il	
	predetto termine. L'avviso deve contenere il giorno, il	
	luogo e l'ora, nonché l'elenco degli argomenti da trattare.	
	In caso di urgenza, la convocazione può avvenire anche	
	quarantotto ore prima del termine fissato per la riunione.	
	3. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente,	
	oppure, in sua mancanza, dal Vice Presidente, ovvero, in	
	mancanza di entrambi, dal componente più anziano per	
	partecipazione all'Associazione Territoriale. Le funzioni di	
	segretario sono svolte dal Segretario dell'Associazione	
	Territoriale o in casi di sua assenza o impedimento da	
	persona designata da chi presiede la riunione.	
	4. Le riunioni del Consiglio sono validamente costituite	
	quando vi intervenga la maggioranza dei suoi membri. Le	
	deliberazioni del Consiglio sono adottate con il voto	
	favorevole della maggioranza dei presenti e le medesime	
	dovranno risultare dal verbale della riunione, sottoscritte	

	dal Presidente e dal Segretario. Ogni associato ha diritto	
	di consultare i verbali delle riunioni.	
	5. E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio	
	Direttivo si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a	
	condizione che tutti i partecipanti possano essere	
	identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed	
	intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti	
	affrontati; verificandosi questi requisiti, il Consiglio	
	Direttivo si considera tenuto nel luogo in cui si trova il	
	Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario della	
	riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del	
	verbale sul relativo libro.	
	ARTICOLO 14 - Il Presidente	
	1. Il Presidente è il rappresentante legale	
	dell'Associazione Territoriale di fronte ai terzi, anche in	
	giudizio. Egli è anche Presidente dell'Assemblea e del	
	Consiglio Direttivo.	
	2. Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo al suo	
	interno, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.	
	3. Egli convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio	
	Direttivo.	
	4. Il Presidente ha i poteri della normale gestione	
	ordinaria dell'Associazione Territoriale e gli potranno	
	essere delegati altresì eventuali poteri che il Consiglio	
	Direttivo ritenga di delegargli, anche di straordinaria	

	amministrazione.	
	In particolare compete al Presidente:	
	a) predisporre le linee generali del programma delle	
	attività annuali dell'Associazione Territoriale da	
	predisporre all'Assemblea degli associati;	
	b) redigere la relazione consuntiva annuale sull'attività	
	dell'Associazione Territoriale; provvedere all'esecuzione	
	delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;	
	c) vigilare sulle strutture e sui servizi dell'Associazione	
	Territoriale;	
	d) determinare i criteri organizzativi che garantiscano	
	efficienza, efficacia, funzionalità e puntuale	
	individuazione delle opportunità ed esigenze per	
	l'Associazione Territoriale e gli associati;	
	e) emanare i regolamenti interni degli organi	
	dell'Associazione Territoriale;	
	f) è delegato a compiere tutti gli atti di ordinaria	
	amministrazione dell'Associazione Territoriale e in	
	particolare aprire conti correnti bancari e postali e	
	operare sugli stessi; compiere ordinarie operazioni	
	finanziarie e bancarie; eseguire incassi di qualsiasi natura	
	da qualsiasi ufficio, ente, persona fisica e giuridica,	
	rilasciando quietanze; effettuare pagamenti di qualsiasi	
	natura, ivi inclusi i pagamenti di salari e stipendi ai	
	dipendenti. Per le operazioni bancarie e finanziarie il	

	Consiglio Direttivo può richiedere la firma abbinata di	
	altro componente il Consiglio.	
	5. Al Presidente compete la tenuta dei rapporti con gli enti	
	e le istituzioni presenti nel territorio.	
	6. In caso di urgenza può adottare, altresì, provvedimenti	
	di competenza del Consiglio Direttivo, con l'obbligo di	
	referirne allo stesso entro le successive 48 (quarantotto)	
	ore.	
	7. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di	
	sua assenza o impedimento, in tutte le funzioni allo stesso	
	attribuite.	
	ARTICOLO 15 - Il Segretario ed il Tesoriere	
	1. Il Segretario ed il Tesoriere affiancano il Presidente	
	nello svolgimento delle sue funzioni.	
	2. Al Segretario compete:	
	a) la redazione dei verbali delle sedute dell'Assemblea e	
	del Consiglio Direttivo.	
	b) curare la tempestività delle convocazioni dell'Assemblea	
	e del Consiglio Direttivo;	
	c) la redazione dei libri verbali nonché del libro degli	
	associati e del registro dei volontari.	
	3. Al Tesoriere spetta il compito di:	
	a) tenere ed aggiornare i libri contabili;	
	b) predisporre il bilancio dell'Associazione Territoriale.	
	4. Il Consiglio Direttivo può deliberare di dare mandato ad	

	uno studio commerciale per i compiti di cui al precedente	
	comma; tali rapporti verranno seguiti dal Tesoriere e	
	dall'area amministrativa dell'Associazione Territoriale.	
	ARTICOLO 16 - L'Organo di controllo	
	1. L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato	
	qualora l'Assemblea lo ritenga opportuno o per obbligo	
	normativo, ai sensi dell'art.30, comma 2 del D.Lgs	
	n.117/2017.	
	Se l'Organo è collegiale si compone di tre membri effettivi	
	e due supplenti che durano in carica per tre anni. Essi sono	
	rieleggibili e possono essere scelti in tutto o in parte fra	
	persone estranee all'Associazione Territoriale avuto	
	riguardo alla loro competenza. Almeno un membro effettivo ed	
	uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali	
	iscritti nell'apposito registro.	
	L'Organo di controllo elegge al proprio interno un	
	Presidente.	
	2. L'Organo di controllo:	
	* vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul	
	rispetto dei principi di corretta amministrazione;	
	* vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo,	
	amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;	
	* esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle	
	finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.	
	3. Il componente dell'Organo di controllo può in qualsiasi	

	momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a	
	tal fine, può chiedere agli amministratori notizie	
	sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati	
	affari.	
	4. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di	
	cui all'art. 31, comma 1, la revisione legale dei conti. In	
	tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori	
	legali iscritti nell'apposito registro.	
	ARTICOLO 17 - Libri sociali	
	1. L'Associazione Territoriale deve tenere, a cura del	
	Consiglio Direttivo, i seguenti libri:	
	libro degli associati;	
	registro dei volontari, che svolgono la loro attività in	
	modo non occasionale;	
	libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;	
	libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio	
	Direttivo.	
	2. Il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli	
	eventuali altri organi associativi sono tenuti a cura	
	dell'organo cui si riferiscono.	
	ARTICOLO 18 - Risorse economiche	
	1. Le entrate dell'Associazione Territoriale sono	
	costituite, nel rispetto dei limiti previsti dall'art.33 del	
	D.Lgs. n.117/2017, da:	
	a) quote associative;	

	b) erogazioni liberali di associati e terzi;	
	c) donazioni e lasciti testamentari;	
	d) entrate derivanti da attività di raccolta fondi;	
	e) contributi e apporti erogati da parte di amministrazioni	
	pubbliche, compresi i rimborsi derivanti da convenzioni;	
	f) contributi di organismi pubblici di diritto	
	internazionale;	
	g) rendite patrimoniali;	
	h) entrate da attività diverse, svolte in modalità	
	secondaria e strumentale ai sensi dell'art.6 del D.Lgs.	
	n.117/2017.	
	2. E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o	
	avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale o avanzi	
	di gestione, a fondatori, associati, lavoratori e	
	collaboratori, amministratori ed altri componenti degli	
	organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra	
	ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.	
	3. Il patrimonio dell'Associazione Territoriale, comprensivo	
	di eventuali ricavi, proventi, entrate comunque denominate è	
	utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai	
	fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche,	
	solidaristiche e di utilità sociale.	
	ARTICOLO 19 - Esercizio finanziario	
	1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° (primo) gennaio e	
	si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.	

	2. Al termine di ogni esercizio finanziario, il Consiglio	
	Direttivo redige il bilancio consuntivo e l'eventuale	
	preventivo che avrà cura di depositare presso la sede	
	sociale, a disposizione degli associati, cinque giorni prima	
	della data stabilita per l'Assemblea ordinaria annuale,	
	unitamente alla relazione dell'Organo di controllo, qualora	
	nominato.	
	3. Dal bilancio devono risultare i beni, i contributi ed i	
	lasciti ricevuti. Gli eventuali utili o avanzi di gestione,	
	così come le componenti patrimoniali con essi conseguiti,	
	non potranno essere distribuiti neppure in modo indiretto,	
	ma dovranno essere devolute in attività, impianti ed	
	incrementi patrimoniali finalizzati al raggiungimento degli	
	scopi dell'Associazione Territoriale.	
	ARTICOLO 20 - Trasformazione, fusione, scissione,	
	scioglimento o estinzione	
	1. La trasformazione, la fusione, la scissione, lo	
	scioglimento o l'estinzione dell'Associazione Territoriale è	
	deliberato dall'Assemblea, secondo le modalità indicate dal	
	presente Statuto.	
	Il verbale dovrà essere redatto da un notaio.	
	2. L'Assemblea dovrà provvedere, se del caso, alla nomina di	
	uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra gli	
	associati.	
	3. In caso di scioglimento o estinzione dell'Associazione,	

	tutte le risorse economiche che residuano dopo l'esaurimento	
	della liquidazione non potranno essere divise tra gli	
	associati, ma saranno devolute ad altra organizzazione di	
	volontariato che svolga stesse o analoghe attività	
	d'interesse generale, previo parere positivo dell'Ufficio di	
	cui all'art.45 comma 1 del D. Lgs. n.117/2017 allorquando	
	istituito, salvo diversa destinazione imposta dalla legge	
	vigente al momento dello scioglimento; o se non costituito,	
	previo parere positivo dei tre quarti degli associati.	
	ARTICOLO 21 - Lavoratori	
	1. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti che	
	saranno retribuiti ai sensi dell'art.16 D.Lgs n.117/2017;	
	nonché può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di	
	altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo	
	regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a	
	qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso,	
	il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può	
	essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei	
	volontari.	
	ARTICOLO 22 - Arbitrato	
	1. Tutte le controversie relative al presente Statuto,	
	comprese quelle inerenti la sua interpretazione, esecuzione	
	e validità, e comprese quelle intercorrenti tra Associazione	
	e associati e associati tra di loro, saranno deferite ad un	
	Collegio Arbitrale di tre arbitri, due dei quali nominati da	

	ciascuna parte ed il terzo, con funzione di Presidente,	
	scelto congiuntamente dai due arbitri così designati o, in	
	caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Locri,	
	al quale spetterà altresì la nomina dell'eventuale arbitro	
	non designato da una delle parti. Gli arbitri procederanno	
	in via irritale e secondo equità rendendo il loro lodo entro	
	trenta giorni dalla nomina del Collegio medesimo. La sede	
	dell'arbitrato sarà nel Comune di Locri (RC).	
	ARTICOLO 23 - Convenzioni	
	1. Le eventuali Convenzioni tra l'Associazione e le	
	amministrazioni pubbliche, di cui all'art.56 comma 1 D.Lgs.	
	n.117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione	
	che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono	
	stipulate dal Presidente, quale legale rappresentante	
	dell'Associazione.	
	ARTICOLO 24 - Responsabilità dell'ASSOCIAZIONE	
	1. L'Associazione risponde, con le proprie risorse	
	economiche dei danni causati per l'inosservanza delle	
	Convenzioni e dei Contratti stipulati.	
	ARTICOLO 26 - Assicurazione dell'Associazione	
	1. L'Associazione può assicurarsi per i danni derivanti	
	dalla responsabilità contrattuale ed extra contrattuale	
	dell'Associazione stessa.	
	ARTICOLO 27 - Pubblicità e Trasparenza	
	1. Il Consiglio Direttivo assicura la sostanziale pubblicità	

[illegible]

Io sottoscritto Dott. Stefano Paderni Notaio in Locri, i-

scritto presso il collegio Notarile dei distretti riuniti di

Reggio Calabria e Locri, certifico ai sensi dell'art.22 del

C.A.D., che la presente copia su supporto informatico è con-

forme all'originale cartaceo conservato nella mia raccolta.